

(N. 833)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1954

Modificazioni al regio decreto 21 dicembre 1936, n. 1736, concernente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

ONOREVOLI SENATORI. — Con circolare 24 aprile 1954, il Ministero di grazia e giustizia, giustamente preoccupato del numero degli assegni emessi a vuoto, ritenne necessario richiamare l'attenzione degli organi dipendenti, sulla necessità di un'applicazione rigorosa dell'articolo 2 del Codice penale in caso di protesti di assegni emessi a vuoto.

In relazione, appunto, alla disposizione citata, ha chiarito che il notaro, o l'ufficiale giudiziario o il Segretario comunale, al quale sia stato affidato l'assegno, appena constatata la mancanza di copertura, è tenuto, per dovere di ufficio, ad elevare protesto e a trasmetterne copia, *insieme con l'assegno*, che deve essere allegato, all'Autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 2 del Codice di procedura penale trattandosi di reato da perseguiarsi d'ufficio e del quale l'assegno costituisce la prova documentale.

La circolare ha sollevato gravi e giustificate preoccupazioni soprattutto nel campo bancario perchè, se l'assegno protestato costituisce la prova di un reato, non cessa di essere un titolo di credito, del quale il possessore ha il diritto-dovere di richiedere la re-

golarizzazione fiscale entro breve termine, e sulla base del quale egli può agire esecutivamente in via di regresso.

Per cercare di ovviare all'inconveniente la Associazione bancaria ha diramato una circolare consigliando le aziende di credito a « provvedere direttamente ed a mezzo del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto, a fare copia dell'assegno in parola ». Ha aggiunto il consiglio di fare annotare sulla copia, dalla Pretura competente per territorio, la conformità della copia stessa all'originale con l'annotazione dell'avvenuto sequestro, ed ha preannunciato l'invio di una norma del Ministero della giustizia per il riconoscimento della equiparazione delle copie all'originale a tutti gli effetti. Ora appare evidente che il Ministro non potrà mai emanare una circolare che modifichi le leggi; occorre quindi provvedere all'introduzione di modifiche delle disposizioni di cui nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Tali modifiche devono essere sulla linea di quelle che furono oggetto di trattativa fra il Ministero e l'Associazione bancaria; esse devono prevedere cioè: 1) il rilascio della co-

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pia da parte dell'ufficiale che eleva il protesto (e non da parte della Pretura competente che essendo quella del luogo di emissione, può essere molto lontana dal luogo del protesto) 2) la dichiarazione legislativa che la copia sostituisce integralmente l'originale; 3) l'anno-

tazione sull'originale dell'emissione della copia; 4) la regolarizzazione fiscale sulla copia anzichè sull'originale.

A questi concetti s'informa il disegno di legge che il proponente si onora di sottoporre alla vostra attenzione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

All'articolo 68 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti i commi seguenti:

« Il notaro, l'ufficiale giudiziario od il segretario comunale che, elevando il protesto di un assegno bancario, accerta l'esistenza di un fatto che ritiene costituisca reato secondo le disposizioni di cui agli articoli 116 e 117, deve fare una copia dell'assegno protestato prima di trasmetterlo all'Autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo 2 del Codice di procedura penale. La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano compreso il protesto se è scritto sul titolo o sull'allungamento; essa deve indicare fin dove arriva.

« La copia è autenticata dal notaro, dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale che ha elevato il protesto, e nell'autenticazione deve essere fatta menzione del fatto che si rilascia in esecuzione dell'obbligo di consegnare il titolo originale all'Autorità giudiziaria.

« Del rilascio della copia, il notaro, l'ufficiale giudiziario od il segretario comunale deve fare annotazione dopo l'ultima girata od annotazione sul titolo originale o sul duplicato,

che è stato presentato per il protesto, se il protesto è stato fatto per atto separato; dopo il protesto se questo è stato fatto sul titolo o sul duplicato o sull'allungamento.

« Dal momento in cui viene rilasciata la copia, questa, ad ogni effetto, è sostituita all'originale, sia come titolo di credito, sia come titolo esecutivo. Qualsiasi operazione fatta sull'originale dopo il rilascio della copia è nulla ».

## Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 119 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

« Il possessore di un assegno bancario, nel caso del numero 2 dell'articolo 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno irregolare nei requisiti del bollo, o la copia dello stesso rilasciata dall'ufficiale che dopo elevato il protesto abbia consegnato l'assegno all'Autorità giudiziaria, all'ufficio del Registro per la regolarizzazione, col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di giorni quindici dalla data di presentazione dell'assegno per il pagamento ».

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.